



Prefettura di Messina

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina – Codice Fiscale: 80007950836, nella persona del Prefetto

e

il Comune di- Codice Fiscale: con sede legale in, nella persona del Sindaco

CONSIDERATO l'aggravarsi dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso tra Russia e Ucraina per cui si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10 marzo 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*" che ha disciplinato specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese per tutta la durata dello stato di emergenza prevista fino al 31 dicembre 2022;

VISTA la circolare n. 6378 del 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto sul territorio dell'Ucraina*";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15709 dell'8 marzo 2022;



Prefettura di Messina

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, introdotto dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi del quale i Prefetti dispongono l'attivazione di strutture ricettive temporanee;

CONSIDERATO che, con circolare n. 24964 del 24 agosto 2021, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione, al fine di promuovere il concorso delle istituzioni e della società civile nell'accoglienza, ha fornito possibili linee di intervento;

CONSIDERATO in particolare, che, secondo le predette linee di intervento "per le disponibilità all'accoglienza manifestate dai Comuni, ove l'onere economico sia imputato alla Prefettura, si potrebbe ipotizzare la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra la Prefettura e l'ente locale al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici, in merito agli accordi tra le pubbliche amministrazioni. Le strutture di accoglienza in tal modo individuate potranno, se del caso, confluire nel sistema SAI, in relazione all'eventuale possibilità di ampliamento della rete stessa".

VISTA la nota n. in data.... con la quale il Comune disi è dichiarato disponibile ad accogliere i cittadini ucraini, mettendo a disposizione, per il perseguimento del predetto scopo la struttura sita in ;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, comma 2 e 3 della medesima legge;

VISTO l'art 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla stipula dell'accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'accoglienza dei cittadini ucraini;

CONSIDERATO che i due enti pubblici intendono perseguire il comune interesse relativo all'accoglienza in Italia dei cittadini ucraini e alla loro integrazione nel territorio, e che tale interesse può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/1990;

VISTO altresì il decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e dei centri di cui all'articolo 10ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm., con i relativi allegati;



Prefettura di Messina

TUTTO CIO' PREMESSO

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

L'accordo ha la finalità di disciplinare gli impegni del Comune di e della Prefettura di Messina per garantire l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

Articolo 2

Gestione centro di accoglienza

Il Comune di si impegna a gestire, direttamente o mediante ente gestore appositamente individuato, secondo le procedure previste dal d.lgs. 267/2000 nonché dal d.lgs. 50/2016, il servizio di accoglienza destinato a numero cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale, con oneri a carico del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute negli allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante:

- *Schema di capitolato d'appalto*
- *Allegato 2 bis Specifiche Tecniche per centri collettivi fino a 50 posti-*
- *Tabella A Dotazione Personale*
- *Tabella frequenza pulizie*

In particolare assicurerà:

- il servizio di assistenza generica alla persona;
- il servizio di gestione amministrativa;
- il servizio di mediazione linguistica e culturale;
- il servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione e la protezione internazionale;
- il servizio di assistenza sociale;
- il servizio di assistenza sanitaria;
- fornitura dei seguenti beni: effetti lettereschi, prodotti per l'igiene personale e vestiario

Articolo 3

Determinazione dell'importo del corrispettivo

La Prefettura si impegna a corrispondere l'importo di € 27,50, oltre Iva se dovuta, *pro die- pro capite* per ciascun ospite assistito, per i "centri collettivi" (per centro collettivo si intende una struttura



Prefettura di Messina

immobiliare all'interno della quale tutti i servizi sono erogati dal gestore), oppure l'importo di € 22,77, oltre Iva se dovuta, *pro die- pro capite* per ciascun ospite assistito, per i "centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi" (per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia ed igiene ambientale da parte del migrante; i restanti servizi sono erogati in modalità di rete).

A tali importi si aggiunge l'importo del pocket money di € 2,50 per ciascun ospite.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito della richiesta di pagamento mensile a favore del Comune, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo.

Si aggiungono, se dovuti:

- il Kit di primo ingresso per singolo migrante di € 300,00, considerando il turnover due volte all'anno
- la scheda telefonica una tantum all'ingresso pari ad € 5,00

Articolo 4

(Durata)

La durata dell'accordo è quella necessaria all'accoglienza in fase emergenziale dei cittadini ucraini trasferiti in questa provincia e fino a cessate esigenze.

Articolo 5

(Recesso)

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti, che comportano la modifica della situazione esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo e non prevedibili, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, o se emergano comportamenti gravi nella gestione dei servizi da parte dell'operatore economico presso le strutture di accoglienza. E' fatta salva la possibilità da parte dell'ente locale di sostituire il gestore.

Articolo 6

Controlli

La Prefettura può effettuare controlli periodici presso le strutture di accoglienza affinché sia verificata la piena rispondenza dell'attività posta in essere dal Comune e direttive del Ministero dell'interno in materia.

Inoltre, la Prefettura può disporre la cessazione unilaterale del rapporto, nel caso in cui dai controlli dovessero emergere irregolarità gravi nella erogazione del servizio.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati



Prefettura di Messina

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

Articolo 8 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti nella stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti, dotata dei requisiti previsti dalla vigente normativa sull'agibilità nonché rispondente alle prescrizioni in materia di conformità degli impianti e di prevenzione incendi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Messina.....

Per la Prefettura di Messina

Per il Comune di

